

REGOLAMENTO (CE) N. 703/96 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1996

che avvia un'inchiesta concernente l'elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese con operazioni di assemblaggio nella Comunità europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (¹), in particolare gli articoli 13 e 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base») relativa all'apertura di un'inchiesta sull'asserita elusione dei dazi antidumping istituiti dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (²) sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese effettuata importando parti, originarie del paese in questione, utilizzate in seguito nelle operazioni di assemblaggio di biciclette nella Comunità; nella domanda si chiede inoltre di sottoporre l'importazione di queste parti a registrazione acura delle autorità doganali, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base e di estendere, se necessario, i dazi antidumping anzidetti a tali importazioni.

B. RICHIEDENTE

- (2) La domanda è stata presentata dall'associazione europea dei fabbricanti di biciclette il 7 marzo 1996, in nome dell'industria comunitaria.

C. PRODOTTO

- (3) I prodotti oggetto dell'asserita elusione sono parti e accessori di biciclette originari della Repubblica popolare cinese, utilizzati nelle operazioni di

assemblaggio nella Comunità europea. Questi prodotti sono classificati attualmente nei codici NC 8714 91 10-8714 99 90. Questi codici sono riportati a titolo informativo e non hanno effetto vincolante per quanto riguarda la classificazione del prodotto.

D. REGISTRAZIONE

- (4) Considerata la varietà e l'ampio numero di parti di biciclette, la registrazione delle importazioni deve limitarsi alle parti principali utilizzate nelle operazioni di assemblaggio, segnatamente telai, forcelle, cerchi e mozzi che rientrano rispettivamente nei codici NC 8714 91 10, 8714 91 30, 8714 92 10 e 8714 93 10.

E. ELEMENTI DI PROVA

- (5) La domanda contiene elementi di prova sufficienti, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base, che dimostrano l'elusione dei dazi antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese attraverso l'importazione di parti di biciclette originarie del paese in questione, utilizzate nelle operazioni di assemblaggio nella Comunità.
- (6) La denuncia contiene i seguenti elementi di prova:

- a) Dall'apertura dell'inchiesta antidumping originaria, il 12 ottobre 1991, la configurazione degli scambi tra il paese di cui trattasi e la Comunità europea si è modificata in maniera netta. Tra il 1992 e il 1995 le importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese nei tre Stati membri cui corrisponde la maggior quota degli scambi del prodotto in questione nella Comunità, sono scese di oltre il 96 %, mentre, nello stesso periodo, le corrispondenti importazioni di telai di biciclette sono aumentate di oltre il 200 %.

Questa modifica della configurazione degli scambi è attribuita all'aumento delle operazioni di assemblaggio nella Comunità, per le quali non si ravvisa una sufficiente motivazione o giustificazione economica, se non il fatto che sia stato istituito un dazio antidumping. È evidente

(¹) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(²) GU n. L 228 del 9. 9. 1993, pag. 1.